

# srm materiali

*materiali di lavoro e rassegna stampa  
sull'immigrazione*

2008

aprile

**Procedura informatizzata per la  
presentazione delle domande relative  
al ricongiungimento familiare e ai  
familiari al seguito**

- **Introduzione**
- **Da *Ministero dell'Interno*  
"Ricongiungimento familiare  
degli stranieri: chi può  
chiederlo, le procedure per il  
rilascio del nulla osta e i  
moduli"**

**"Inform. Legge"  
n. 122**

---

a cura del:

**SERVIZIO  
RIFUGIATI E  
MIGRANTI**

*della Federazione delle  
Chiese Evangeliche  
in Italia*

**Direttore - Franca Di Lecce  
Operatrici - Federica Brizi  
Patrizia Toss  
Silvia Zerbinati**

Via Firenze 38, 00184 Roma  
tel. 06 48905101  
Fax 06 48916959  
E-mail: [srm@fcei.it](mailto:srm@fcei.it)

Roma, 15 aprile 2008

Giovedì 10 aprile 2008 è entrata in vigore la nuova **procedura informatizzata** per presentare le domande relative al **ricongiungimento familiare ed ai familiari al seguito**.

Come nel caso del decreto flussi, la nuova procedura prevede la registrazione sul sito del Ministero dell'Interno ([www.interno.it](http://www.interno.it)), la precompilazione di alcuni modelli e l'invio telematico. I modelli da compilare sono quelli **S** (per ricongiungimento) o **T** (per familiari al seguito) disponibili nella sezione "*Ricongiungimenti familiari*". Per completare la domanda sono disponibili anche i modelli **S1 e T1**, per la dichiarazione di ospitalità e i modelli **S2 e T2**, con cui il datore di lavoro dichiara che il rapporto è ancora in atto.

Una volta accettate le domande, il sistema chiede subito il parere alla Questura e invia la lettera di convocazione per la presentazione allo Sportello Unico della documentazione su reddito e alloggio.

In una Circolare del Ministero dell'Interno del 04.04.2008 vengono chiariti alcuni aspetti:

**iscrizione al Sistema Informativo Schengen (SIS):** se si chiede l'ingresso di una persona che ha una segnalazione nel SIS, la domanda viene respinta solo nel caso la Questura verifichi che questa "rappresenta una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato". In caso contrario si può ricongiungere e il suo nominativo viene cancellato dal SIS;

**requisito reddituale:** se chi ha chiesto il ricongiungimento non dispone del reddito sufficiente in base ai parametri di legge, possono essere presi in considerazione anche il reddito del coniuge o dei familiari conviventi;

**requisito dell'alloggio:** non è obbligatorio che chi richiede il ricongiungimento conviva con i familiari in ingresso, è sufficiente che la loro abitazione sia conforme ai requisiti previsti.

Come nel caso del decreto flussi, è possibile avvalersi dell'assistenza delle associazioni autorizzate ad accedere al sistema e ad inoltrare le domande.

Le domande spedite prima del 10 aprile con il vecchio sistema, continueranno il loro iter e non bisognerà quindi presentarle di nuovo via internet.

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione presso il nostro ufficio allo 06.48905101 o [srm@feci.it](mailto:srm@feci.it)

Servizio Rifugiati e Migranti  
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

## **Ricongiungimento familiare degli stranieri: chi può chiederlo, le procedure per il rilascio del nulla osta e i moduli**

Il cittadino straniero, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno con durata non inferiore a un anno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo, per asilo, per studio, motivi religiosi, motivi familiari e per protezione sussidiaria, può richiedere di essere raggiunto in Italia dai parenti più stretti, per poter tenere unita la sua famiglia.

### ***Per quali familiari è previsto***

- coniuge
- figli minori (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio) di genitori non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso
- figli maggiorenni a carico, ove non possano provvedere al proprio sostentamento a causa dello stato di salute che comporti l'impossibilità permanente a farsi carico delle proprie esigenze primarie
- genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza.

### ***La procedura presso lo Sportello Unico***

- Se si è in possesso dei requisiti sopra indicati, è possibile presentare domanda di ricongiungimento familiare utilizzando l'apposita procedura informatizzata disponibile sul sito. Le istruzioni per la compilazione del Modello S e le indicazioni nel dettaglio dei documenti relativi al reddito e all'alloggio si trovano nelle istruzioni allegate ai moduli on line. Lo Sportello unico competente una volta ricevuta la domanda provvederà a convocare il richiedente, mediante apposito appuntamento per la presentazione e vidimazione della seguente documentazione relativa alla disponibilità di alloggio e di reddito minimo necessari.

**Per l'alloggio**, un certificato deve attestare che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale, con espressa l'idoneità alloggiativa o certificato di idoneità igienico-sanitaria (originale più fotocopia) (questo certificato deve essere richiesto dallo straniero presso l'Ufficio Tecnico del Municipio competente per residenza o presso la Asl di appartenenza).

Se il richiedente è ospite, deve allegare dichiarazione redatta dal titolare dell'appartamento su mod. "T2", attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti.

In caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato comunale può essere sostituito:

- da una dichiarazione di ospitalità del titolare dell'appartamento su mod. "S1" (originale e fotocopia),
- da copia del contratto di locazione/comodato/proprietà di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda (duplice copia).

**Per il reddito**, occorre disporre di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo se il ricongiungimento riguarda quattro o più familiari.

Ai fini della determinazione del reddito del richiedente il ricongiungimento familiare, è necessario tenere conto anche dei familiari precedentemente ricongiunti ed a carico dello stesso. Secondo le norme in vigore ( art. 29, comma 3, lett. b del Testo Unico) nella determinazione del reddito si deve considerare anche il reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

**Qualora il richiedente non sia in possesso di un reddito personale, lo stesso potrà essere dimostrato anche presentando idonea documentazione relativa ai redditi posseduti dai familiari conviventi.** Nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per figli maggiorenni affetti da invalidità totale, la condizione di “a carico” viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di origine o di provenienza, dopo aver accertato i motivi di salute che determinano l'inabilità al lavoro dei figli stessi.

Analogamente, nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per genitori ultrassessantacinquenni, qualora gli altri figli, residenti nel paese di origine, siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute, la condizione di “a carico” viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana dopo aver accertato lo stato di salute dei figli in questione.

Nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, la condizione di “a carico” deve essere attestata dal richiedente stesso mediante apposita autocertificazione nella quale il familiare dichiara, sotto la propria responsabilità, che i genitori dipendono economicamente dallo stesso.

- Il familiare di cui si chiede il ricongiungimento dovrà invece presentare all'autorità consolare italiana con sede nel Paese dove vive, la documentazione comprovante il rapporto di parentela, la minore età o lo stato di salute.
- Lo Sportello Unico rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata.
- Verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza, lo Sportello Unico rilascia il nullaosta, ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all'autorità consolare.
- Trascorsi 90 giorni dalla richiesta del nulla osta, se lo Sportello Unico non lo ha rilasciato, il familiare che si vuole ricongiungere dovrà esibire all'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero copia della ricevuta della domanda, con relativa documentazione, presentata dal proprio congiunto presso lo Sportello Unico, al fine di ottenere il visto di ingresso.
- Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia il familiare si deve recare presso lo Sportello Unico, che ha rilasciato il nullaosta, che compila e gli consegna il modulo di richiesta del permesso di soggiorno, altrimenti è considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale.
- Il permesso di soggiorno per motivi familiari gli consentirà di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, di iscriversi a corsi scolastici, di accedere al Servizio Sanitario Nazionale.

### ***Procedura per familiari al seguito***

Per favorire la coesione e l'unità familiare, qualora lo straniero sia titolare di visto di ingresso per lavoro subordinato, collegato a contratto di durata non inferiore a un anno per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, è consentito l'ingresso al seguito degli stessi familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento.

Per i familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista per il ricongiungimento ed è necessaria la stessa documentazione.

Ai fini della richiesta del nulla osta (Modello T) è possibile avvalersi di un procuratore speciale.

La documentazione che dovrà essere presentata all'atto della convocazione presso lo Sportello Unico dovrà essere integrata da:

- fotocopia di un documento personale del delegato
- delega a favore di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, a presentare l'istanza di nulla osta per familiari al seguito, redatta dallo straniero che ha già ottenuto il visto per i motivi sopra specificati, sottoscritta – sull'apposito modello disponibile presso la rappresentanza diplomatico-consolare – di fronte al funzionario del Consolato.

**Il familiare straniero di cittadino italiano o comunitario non deve richiedere il nulla osta allo Sportello unico, ma direttamente il visto in Ambasciata**

*Rilascio del permesso di soggiorno*

- Dopo il passaggio allo Sportello Unico, il familiare ricongiunto o al seguito, deve recarsi presso un Ufficio Postale dove spedirà la richiesta di soggiorno rilasciatagli dallo Sportello Unico. L'Ufficio Postale rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (userid e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere, collegandosi a [www.portaleimmigrazione.it](http://www.portaleimmigrazione.it) lo stato della pratica.
- La Questura comunicherà all'indirizzo e all'utenza telefonica mobile indicati nella domanda la data della convocazione presso i propri uffici per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici e successivamente procederà ad una ulteriore comunicazione per la consegna del permesso di soggiorno.

**FONTE: [www.interno.it](http://www.interno.it)**

## Siti utili su temi di asilo e immigrazione

- ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): <http://www.unhcr.it>
- ARCI (Associazione di promozione sociale): <http://www.arci.it>
- ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione): <http://www.asgi.it>
- Briguglio Sergio: <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo>
- Caritas Diocesana di Roma: <http://www.caritasroma.it/immigrazione>
- Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori): <http://www.cestim.it>
- CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati): <http://www.cir-onlus.org>
- CDS (Associazione Casa dei Diritti Sociali - Focus): <http://www.dirittisociali.org>
- ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles): <http://www.ecre.org>
- GOVERNO: <http://www.governo.it>
- ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà): <http://www.icsitalia.org>
- JRS (Jesuit Refugee Service): <http://www.jesref.org>
- Medici Senza Frontiere: <http://www.msf.it>
- PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): <http://www.picum.org>
- Save the Children: [http://www.savethechildren.it/minori/minori\\_home.htm](http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm)
- UCODEP (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): [http://www.ucodep.org/banca\\_dati/argomenti.asp](http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp)
- UNIONE EUROPEA: <http://europa.eu.int>

### SRM materiali - Infrom. Legge

*Redazione a cura di Patrizia Toss*

### Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03

Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desiderate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

### Cancellazione

Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, lo comunichi via e-mail a [srm@fcci.it](mailto:srm@fcci.it).

### Per contattarci

Indirizzo: SRM - Via Firenze 38 - 00184 Roma  
telefono: +39.06.48905101 - telefax: +39.06.48916959  
e-mail: [srm@fcci.it](mailto:srm@fcci.it)      [www.fcci.it](http://www.fcci.it)